

# **CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO**

## **“ ADR NETWORK”**

### **- REGOLAMENTO DI ARBITRATO -**

#### **Indice degli articoli**

#### **PREMESSA**

Art.I - Funzioni e organi della Camera di Conciliazione e Arbitrato

Art.II - L'Ufficio di Segreteria Arbitrale

Art.III - Termini

#### **TITOLO I - L'instaurazione del procedimento**

Art. 1 - Accordo compromissorio

Art. 2 - Domanda di arbitrato

Art. 3 - Risposta della parte convenuta e memoria di risposta dell'attore

Art. 3bis- Connessione di controversie

Art. 4 - Comunicazione degli atti e dei documenti

Art. 5 - Diritti Segreteria e deposito a copertura delle spese di arbitrato

Art. 6 - Constatazione dell'improcedibilità dell'arbitrato

Art. 7 - Sede dell'arbitrato

#### **TITOLO II - Il collegio arbitrale**

Art. 8 - Nomina degli arbitri

Art. 9 - Accettazione e dichiarazione degli arbitri

Art. 10 - Ricusazione e sostituzione dell'arbitro

#### **TITOLO III - Il procedimento**

Art. 11 - Trasmissione degli atti all'arbitro

Art. 12 - Competenza dell'arbitro

Art. 13 - Qualificazione dell'arbitrato e norme per la pronuncia

Art. 14 - Regole procedurali

Art. 15 - Istruzione della controversia

Art. 16 - Transazione delle controversie

Art. 17 - Termine per emettere il lodo

Art. 18 - Deliberazione e sottoscrizione del lodo

Art. 19 - Spese dell'arbitrato

Art. 20 - Correzione ed integrazione del lodo

Art. 21 - Restituzione e custodia degli atti

Art. 22 - Obbligo di rispetto del Regolamento e di riservatezza

## **PREMESSA**

### **Art. I - Funzioni e organi della Camera di Conciliazione e Arbitrato**

1. La Camera di Conciliazione e Arbitrato di ADR Network, amministra i procedimenti di arbitrato secondo i tempi e le modalità previste nel presente Regolamento Arbitrale. Provvede alla nomina degli arbitri secondo quanto stabilito nella convenzione Arbitrale e nel Regolamento di procedura adottato.
2. La Camera di Conciliazione e Arbitrato svolge le funzioni previste dal Regolamento di cui sopra, mediante l'Ufficio di Segreteria Arbitrale.

### **Art. II - L'Ufficio di Segreteria Arbitrale**

1. L'Ufficio di Segreteria Arbitrale ha competenza esecutiva su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Camera di Conciliazione e Arbitrato.
2. L'Ufficio di Segreteria Arbitrale è composta dai componenti dell'Area arbitrato, nominati dal Consiglio di Amministrazione di ADR Network.
3. Le riunioni dell'Ufficio di Segreteria Arbitrale possono svolgersi anche mediante videoconferenza, teleconferenza, videotelefono.
4. Nei casi di urgenza, il direttore dell'Ufficio di Segreteria Arbitrale può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato, nel seguente modo:
  - a. effettua una proposta scritta, con ben individuata la/le decisione/i da prendere, da inviare agli altri membri della Camera tramite fax o posta elettronica, indicando un termine (di almeno 24 ore) per la ricezione della risposta. Se i membri della Commissione trasmetteranno le loro decisioni (con gli stessi mezzi di comunicazione di cui sopra) entro il termine stabilito, verrà adottato il provvedimento così deciso;
  - b. nel caso in cui il termine previsto nel precedente sottoparagrafo (lettera a) sia trascorso invano, il direttore dell'Area Arbitrato, di concerto col Presidente della Camera, adotta i provvedimenti urgenti, che saranno ratificati successivamente dalla stessa Camera.
5. La Segreteria Arbitrale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre la Segreteria Arbitrale:
  - a. riferisce alla Camera Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
  - b. comunica i provvedimenti dell'Ufficio di Segreteria Arbitrale alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
  - c. riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
  - d. forma i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
  - e. conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali, al termine della procedura;
  - f. effettua le comunicazioni richieste dal Tribunale Arbitrale;
  - g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
6. Per ciascuna procedura il CdA di ADR Network, su indicazione dell'Ufficio di Segreteria Arbitrale, nominerà uno specifico Segretario, che svolgerà le funzioni di cancelleria per il relativo Tribunale Arbitrale, curando le funzioni di cui alle suindicate lettere c), d), f).

### **Art. III - Termini**

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dall'Ufficio di Segreteria arbitrale, dal Segretario del Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. L'Ufficio di Segreteria arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti salvo quanto disposto all'art. 1 comma 6.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

### **TITOLO I - L'instaurazione del procedimento**

#### **Art. 1 – Accordo compromissorio**

1. La procedura di arbitrato disciplinata dal presente Regolamento si applica qualora vi sia fra le parti un accordo compromissorio (compromesso o clausola compromissoria) che faccia riferimento alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato di Adr Network (di seguito: Camera di Conciliazione e di Arbitrato) o al suo Regolamento, ovvero quando una parte faccia richiesta scritta di arbitrato ai sensi del presente Regolamento e l'altra vi aderisca secondo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
2. Qualora non vi sia fra le parti un accordo compromissorio, come pure nel caso in cui tale accordo non faccia riferimento alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato o al suo Regolamento, la parte che intenda ugualmente instaurare un arbitrato sottoposto al presente Regolamento può indirizzare una richiesta in tal senso alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato, specificando il nome, o la denominazione o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede della controparte, ed esponendo le proprie pretese nonché i fatti che ne stanno a fondamento, provvedendo al versamento dei diritti fissi di segreteria.
3. La Segreteria comunica all'altra parte la richiesta e gli elementi di cui al comma 2 che precede, con l'invito a manifestare entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione la propria volontà di aderire o meno alla richiesta di arbitrato. In caso di risposta affermativa, entrambe le parti sono invitate a sottoscrivere entro i successivi dieci giorni il compromesso (o convenzione arbitrale) secondo il testo predisposto dall'Ufficio di Segreteria Arbitrale e comunicato alle parti dalla Segreteria. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro il termine, come pure nel caso di mancata sottoscrizione del compromesso entro il successivo termine di cui sopra, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

#### **Art. 2 – Domanda di arbitrato**

1. La parte che intende promuovere l'arbitrato deve presentare alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato una domanda di arbitrato contenente gli elementi e accompagnata dai documenti di seguito indicati:
  - a. il nome o la denominazione o la ragione sociale delle parti e il loro indirizzo o la sede, nonché l'eventuale elezione di domicilio e tutte le indicazioni utili per un rapido contatto delle parti (fax, telefono, indirizzo email e/o p.e.c.);

- b. il testo dell'eventuale accordo compromissorio, accompagnato a pena di improcedibilità dalla produzione del relativo documento;
- c. le indicazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o secondo equità;
- d. l'esposizione completa dei fatti e delle pretese corredata dai documenti utili a fini probatori;
- e. l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
- f. l'indicazione della procura alle liti conferita al difensore, o l'originale della procura eventualmente conferita con atto separato.

La domanda di arbitrato deve essere sottoscritta dalla parte personalmente.

2. La domanda di arbitrato e i documenti alla stessa allegati devono essere depositati presso la Camera di Conciliazione e di Arbitrato nel numero di copie previsto dal successivo articolo 4. Il deposito deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento del diritto amministrativo che comprende le spese ordinarie di Segreteria nella misura prevista dalla tariffa allegata.
3. La Segreteria, formato il fascicolo del provvedimento, al quale assegna un numero d'ordine, annota gli estremi del procedimento stesso in un apposito registro e verifica che la parte attrice:
  - a. abbia provveduto al deposito del documento contenente l'accordo compromissorio;
  - b. abbia provveduto al versamento del diritto amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2.

Nel caso in cui uno o entrambi gli adempimenti di cui sopra non risultino effettuati, la Segreteria procede in conformità a quanto stabilito dall'art. 6.

Nel caso in cui entrambi gli adempimenti di cui sopra siano stati effettuati, la Segreteria trasmette entro 7 (sette) giorni lavorativi alla parte convenuta la domanda di arbitrato e i documenti alla stessa allegati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo attestante l'avvenuta ricezione.

### **Art. 3 – Risposta della parte convenuta e memoria di risposta dell'attore**

1. La parte convenuta ha un termine di venti giorni, a pena di decadenza, dal ricevimento della domanda per depositare presso la Segreteria la propria risposta, che deve essere sottoscritta dalla parte personalmente e deve inoltre contenere gli elementi ed essere accompagnata dai documenti di seguito indicati:
  - a. il nome o la denominazione o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede della parte convenuta, nonché l'eventuale elezione di domicilio;
  - b. l'eventuale contestazione esplicita della competenza arbitrale, a pena di decadenza;
  - c. le indicazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o secondo equità;
  - d. l'esposizione completa dei fatti e delle difese, corredata dai documenti utili a fini probatori;
  - e. a pena di decadenza, l'eventuale domanda riconvenzionale, con l'esposizione completa dei fatti e delle relative pretese, corredata dai documenti utili a fini probatori;
  - f. l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

g. l'indicazione della procura alle liti conferita al difensore, o l'originale della procura eventualmente conferita con atto separato.

La risposta, insieme alla documentazione allegata, è comunicata dalla Segreteria alla parte attrice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo attestante l'avvenuta ricezione.

2. La formulazione di domanda riconvenzionale comporta, a pena di improcedibilità della stessa, il versamento del diritto amministrativo che comprende le spese ordinarie di segreteria, nella misura prevista dalla tariffa allegata.
3. Qualora la parte convenuta non depositi la propria risposta, l'arbitrato procede in sua assenza.
4. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette al convenuto la memoria di ulteriore replica dell'attore, entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
5. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

#### **Art. 3 bis. Connessione di controversie**

Laddove risulti che più procedimenti arbitrali relativi a controversie connesse siano instaurati presso la Camera di Conciliazione e di Arbitrato, il Consiglio di Amministrazione di ADR Network, anteriormente all'udienza di costituzione dell'arbitro previa valutazione della natura della connessione può proporre alle parti la riunione dei procedimenti con richiesta motivata indirizzata alle stesse.

#### **Art. 4 – Comunicazione degli atti e dei documenti**

1. Tutti gli atti del procedimento Arbitrale e i documenti agli stessi allegati devono essere depositati presso la Segreteria in un originale per la Camera di Conciliazione e di Arbitrato, più una copia per ciascuna controparte e una copia per ciascuno degli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.

Il deposito si intende validamente effettuato se gli atti e i documenti pervengano alla Segreteria entro l'orario di chiusura degli uffici (ore 17:00) del giorno di scadenza del termine, ove questo sia lavorativo (da lunedì a venerdì), oppure del primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.

2. La Segreteria provvede a trasmettere senza indugio copia degli atti e dei documenti alla controparte e all'arbitro unico, o a ciascuno degli arbitri in caso di organo collegiale, utilizzando ove non sia altrimenti previsto il mezzo più celere adatto allo scopo.

#### **Art. 5 – Diritti Segreteria e deposito a copertura delle spese di arbitrato**

1. La Segreteria può chiedere un anticipo dei diritti amministrativi e di Segreteria alla parte che ha richiesto l'arbitrato fissando il termine per il relativo versamento. In caso di mancato pagamento la procedura non partirà e la domanda di arbitrato sarà decaduta. In caso di mancata adesione della controparte alla procedura di arbitrato, la Camera di Conciliazione e Arbitrato di ADR Network tratterà i diritti fissi di Segreteria pari ad euro trecento più iva.

2. Successivamente, la Segreteria stima in via provvisoria il valore della controversia sulla base della domanda di arbitrato e determinerà una somma a titolo di fondo, che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le spese dell'arbitrato, ivi compreso l'onorario degli arbitri.
3. Il fondo, fermo restando che il relativo importo sarà provvisoriamente diviso in parti uguali, è a carico solidale di tutte le parti dell'arbitrato, salvo rivalsa tra loro. Esso deve essere versato dalla parte più diligente entro il termine indicato dalla Segreteria nella relativa richiesta, a pena di improcedibilità.
4. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria, tenuto conto degli atti delle parti, stabilisce l'entità del deposito che le parti devono effettuare quale fondo provvisorio a copertura delle spese del procedimento arbitrale. In tal caso ed in ogni ipotesi in cui il valore della controversia sia superiore a quanto precedentemente stimato, la Segreteria richiede le necessarie integrazioni del fondo.

#### **Art. 6 – Costatazione dell'improcedibilità dell'arbitrato**

1. Prima della costituzione dell'organo arbitrale, l'Ufficio di Segreteria constata l'improcedibilità dell'arbitrato nei seguenti casi:
  - a. qualora la parte attrice che affermi l'esistenza di un accordo compromissorio non abbia allegato alla domanda di arbitrato copia del documento da cui risulti l'esistenza di tale accordo;
  - b. qualora la parte attrice non abbia provveduto al versamento del diritto amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 2. Qualora la parte convenuta che abbia formulato domanda riconvenzionale non abbia provveduto al versamento del relativo diritto amministrativo, la Commissione constata l'improcedibilità della sola domanda riconvenzionale;
  - c. qualora nessuna delle parti abbia provveduto al versamento della somma richiesta a titolo di deposito per le spese dell'arbitrato, nella misura ed entro i termini fissati dalla Segreteria, ai sensi del precedente art. 5.
2. Qualora venga constatata l'improcedibilità dell'arbitrato, la Segreteria ne dà senza indugio notizia alla parte o alle parti interessate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo attestante l'avvenuta ricezione.

#### **Art. 7 – Sede dell'arbitrato**

L'arbitrato ha sede presso le sedi di Conciliazione e di Arbitrato di Adr Network. Il Tribunale arbitrale, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalle sedi di cui sopra.

### **TITOLO II - Il collegio arbitrale**

#### **Art. 8 – Nomina degli arbitri**

1. Le controversie instaurate in base al presente Regolamento sono decise o da un arbitro o da un collegio di tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale di Adr Network, sempre nell'ambito dei nominativi contenuti nell'elenco tenuto presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato di Adr Network.
2. La Segreteria provvede ad informare tempestivamente gli arbitri dell'avvenuta nomina.

## **Art. 9 – Accettazione e dichiarazione degli arbitri**

1. Gli arbitri nominati dalla Camera devono trasmettere a mezzo fax, pec o raccomandata al Segretario del Tribunale Arbitrale la propria accettazione entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina; devono inoltre dichiarare:
  - a. le eventuali circostanze che possano costituire motivo di ricusazione;
  - b. le eventuali circostanze che, pur non costituendo motivo di ricusazione, possano comunque influire sulla sua imparzialità.

Dichiarazione di analogo contenuto deve essere resa dagli arbitri nel corso del procedimento arbitrale, qualora sopravvengano fatti rilevanti agli effetti di quanto previsto ai precedenti punti a) e b).

Le dichiarazioni di cui sopra sono trasmesse senza indugio alle parti a cura della Segreteria.

2. Accettando l'incarico, gli arbitri assumono comunque l'obbligo di esercitarlo con indipendenza.
3. In caso di mancata accettazione della nomina entro il termine indicato al precedente comma 1, l'arbitro si considera decaduto.

## **Art. 10 – Ricusazione e sostituzione dell'arbitro**

1. Entro otto giorni, a pena di decadenza, dal ricevimento della dichiarazione di cui all'art. 9 co. 1 che precede, ovvero dalla sopravvenuta conoscenza di una causa di ricusazione non dichiarata dall'arbitro, ciascuna parte può presentare alla Camera istanza motivata di ricusazione.

Sull'istanza di ricusazione la Camera si pronuncia con decisione motivata, sentito l'arbitro ricusato e tenuto conto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità che devono caratterizzare la funzione arbitrale.

2. Nel corso del procedimento l'arbitro può rinunciare al suo incarico solo per gravi motivi, dandone comunicazione scritta a mezzo fax, pec/mail o raccomandata alla Camera.
3. La Camera provvede alla nomina di un nuovo arbitro in sostituzione di quello precedentemente nominato nei seguenti casi:
  - a. nel caso di mancata accettazione della nomina da parte dell'arbitro, come previsto al precedente articolo 9 comma 3;
  - b. nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dall'altra parte;
  - c. nel caso di morte o sopravvenuta incapacità dell'arbitro;
  - d. nel caso previsto dal precedente comma 2 del presente articolo;
  - e. nel caso in cui l'arbitro sia stato revocato per giusta causa, ai sensi dell'art. 1723 co. 1 c.c.;
4. La Camera può decidere di non liquidare alcun compenso all'arbitro che ha rinunciato all'incarico senza un grave motivo, o che è stato revocato per giusta causa.

5. In ogni caso di sostituzione dell'arbitro spetta all'organo arbitrale, una volta ricostituito, decidere circa il rinnovo di precedenti atti del procedimento.
6. La responsabilità dell'arbitro è regolata dall'articolo 813 cpc. L'arbitro è in ogni caso tenuto a risarcire i danni, anche d'immagine e morali, causati da Adr Network.

### **TITOLO III - Il procedimento**

#### **Art. 11 – Trasmissione degli atti all'arbitro**

1. Nell'ambito del presente Titolo il termine arbitro indica indifferentemente l'arbitro unico o ciascuno dei tre componenti del collegio arbitrale, ove non sia altrimenti specificato.
2. Nei casi diversi da quelli contemplati nell'articolo 6, la Segreteria forma il fascicolo completo della domanda di arbitrato, della risposta del convenuto e della documentazione depositata dalle parti, e trasmette all'arbitro il fascicolo stesso.
3. Gli atti e i documenti successivamente depositati dalle parti sono trasmessi senza indugio dalla Segreteria all'altra parte e all'arbitro.

#### **Art. 12 – Competenza dell'arbitro**

1. La competenza arbitrale si intende accettata se il convenuto non la contesta espressamente nella propria risposta di cui all'art. 3.
2. In caso di mancata costituzione del convenuto, l'incompetenza può essere rilevata dall'arbitro.

#### **Art. 13 – Qualificazione dell'arbitrato e norme per la pronuncia**

1. Nel caso in cui la volontà delle parti in merito alla natura dell'arbitrato manchi, o non sia chiaramente espressa, o sia discorde, l'arbitrato instaurato a norma del presente Regolamento ha natura rituale.
2. L'arbitro pronuncia secondo diritto, a meno che le parti non abbiano concordemente e inequivocabilmente stabilito che deve pronunciare secondo equità.

#### **Art. 14 – Regole procedurali**

1. Il procedimento è disciplinato dal presente Regolamento, dalle norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato, nonché, in difetto di disposizioni specifiche, dall'arbitro nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Le udienze sono fissate dall'arbitro con congruo preavviso e comunicate alle parti a cura della Segreteria. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore munito dei necessari poteri e – ai fini di una maggior efficienza del procedimento – possono farsi assistere da difensori e/o consulenti muniti di procura. In caso di organo collegiale, il Presidente ha poteri di direzione del procedimento.
3. Se una parte regolarmente convocata non si presenta, l'arbitro ha il potere di procedere ugualmente all'udienza. Qualora la convocazione non risulti regolare, l'arbitro dispone la convocazione delle parti per una nuova udienza.

4. L'arbitro è assistito da un segretario, individuato fra coloro che ne hanno fatto richiesta e risultano indicati da Adr Network, dopo avere accertato il possesso di titoli e competenze.

5. Di ogni udienza il segretario redige un verbale, che viene comunicato alle parti a cura della Segreteria.

6. Tutti i provvedimenti emessi dall'arbitro fuori udienza nel corso del procedimento sono tempestivamente comunicati alle parti ad opera della Segreteria.

#### **Art. 15 – Istruzione della controversia**

1. L'arbitro provvede all'istruzione della controversia nei tempi più brevi, di regola assegnando alle parti un solo termine, di natura perentoria, per integrare le deduzioni e produzioni istruttorie effettuate ai sensi degli artt. 2 e 3.

2. L'arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio, indicati da Adr Network, dopo aver accertato il possesso di titoli e competenze. Può chiedere informazioni a pubbliche autorità e procedere, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'assunzione dei mezzi di prova previsti dalla legge, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro fissa una o più udienze per l'assunzione delle prove ammesse; nel caso di organo collegiale, l'assunzione delle prove può essere delegata ad uno dei componenti del collegio.

3. Chiusa l'istruttoria, come pure nel caso in cui ritenga superflua l'istruttoria orale, l'arbitro invita le parti a presentare memorie conclusive e di replica, fissando eventualmente un'udienza per la discussione orale.

#### **Art. 16 – Transazione delle controversie**

1. Qualora le parti si accordino per la definizione transattiva della controversia prima della nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale, esse ne danno comunicazione scritta alla Commissione, chiedendo che sia posto termine al procedimento. La Commissione, preso atto della richiesta delle parti, delibera in conformità e ne dà comunicazione alle parti, disponendo la restituzione alle stesse dell'anticipo per le spese eventualmente già versato. Il diritto amministrativo di Segreteria viene in ogni caso trattenuto dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato.

2. Qualora l'accordo transattivo intervenga dopo la nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale, le parti ne danno comunicazione scritta agli arbitri, dichiarando di esonerarli dall'obbligo di emettere il lodo. Gli arbitri ne prendono atto e, tenuto conto delle spese della procedura e dell'attività svolta, assumono gli opportuni provvedimenti in ordine alle spese di arbitrato, determinate in conformità all'allegata tariffa.

#### **Art. 17 – Termine per emettere il lodo**

1. Gli arbitri devono emettere il lodo entro centottanta (180) giorni dalla data della prima udienza di costituzione.

2. Qualora per l'istruzione della controversia si renda necessaria la richiesta di informazioni a pubbliche autorità, o l'assunzione di prove testimoniali o di altri mezzi di prova previsti dalla legge, il termine per l'emissione del lodo può essere prorogato dall'arbitro per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Qualora per l'istruzione della controversia si renda necessaria la nomina di uno o più consulenti tecnici d'ufficio, il termine per l'emissione del lodo può essere prorogato dagli arbitri per una sola volta, per un periodo non superiore a 40 (quaranta) giorni.

3. Nel caso in cui sia stato pronunciato un lodo non definitivo, il termine per il deposito del lodo definitivo può essere prorogato dall'arbitro, per una sola volta, per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni.
4. Il termine per il deposito del lodo rimane sospeso nel caso previsto dall'art. 19 co. 2. Detto termine rimane altresì sospeso, per un periodo di 30 (trenta) giorni, nei casi di sostituzione dell'arbitro previsti dall'art. 10 comma 3, lettere b), c), d) e dall'art. 10, comma 4, lettere b), c), d), e).
5. Dopo la scadenza dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, compiuti gli adempimenti ivi previsti, l'arbitro rimane investito delle proprie funzioni agli effetti di quanto previsto dal successivo art. 20.
6. I termini di cui ai commi 2 e 3 non sono ulteriormente prorogabili neppure su concorde istanza delle parti.

#### **Art. 18 – Deliberazione e sottoscrizione del lodo**

1. In caso di organo collegiale il lodo, definitivo o non definitivo, è deliberato dagli arbitri in conferenza personale e a maggioranza di voti.
2. Anche in caso di arbitrato irrituale, il lodo è redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 823 c.p.c.
3. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti più uno ed è depositato presso la Segreteria della Camera di Conciliazione e di Arbitrato.
4. Avvenuto il deposito, la Segreteria trasmette tempestivamente il lodo a ciascuna delle parti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 19 – Spese dell'arbitrato**

1. La Segreteria può richiedere alle parti, oltre al deposito iniziale, anche il versamento di altri anticipi che si rendano necessari nel corso del procedimento, fissandone il termine per il pagamento.  
  
1bis. Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura. Qualora una parte non provveda nel termine assegnato al pagamento richiesto, questo può essere richiesto all'altra parte.
2. Quando un anticipo sia stato richiesto nel corso del procedimento e nessuna delle parti abbia provveduto a versarlo entro dieci giorni dall'invio della richiesta, la Segreteria ne dà notizia all'arbitro il quale con ordinanza dichiara la sospensione del procedimento. L'ordinanza viene revocata dall'arbitro quando questi riceve dalla Segreteria la comunicazione dell'intervenuto versamento. Se entro 20 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione nessuna delle parti provvede al versamento della somma richiesta, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
3. L'arbitro pronuncia anche sulle spese di difesa e di arbitrato. Si intendono per spese di arbitrato il diritto amministrativo e gli onorari dell'arbitro, determinati in conformità alle tariffe allegate, gli onorari del consulente tecnico d'ufficio nonché i rimborsi spese dell'arbitro e del consulente tecnico d'ufficio, nei limiti della tariffa professionale, ed eventuali spese straordinarie di segreteria.
4. In ogni caso di estinzione del procedimento dovuto alla morosità delle parti, tutte le somme pagate dalle parti fino a quel momento non saranno in alcun caso rimborsabili.

#### **Art. 20 – Correzione ed integrazione del lodo**

1. Entro un mese dalla comunicazione del lodo, ove questo sia affetto da omissioni materiali oppure da errori materiali o di calcolo, ciascuna parte può chiederne all'arbitro l'integrazione o la correzione. La richiesta è formulata mediante istanza diretta alla Camera e su incarico di quest'ultima comunicata dalla Segreteria all'altra parte e all'arbitro.
2. L'arbitro, nel rispetto del principio del contraddittorio, procede senza indugio all'esame della richiesta di correzione, eventualmente svolgendo l'attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Se ritiene di accogliere la richiesta di correzione, l'arbitro redige nuovamente il lodo con l'integrazione o correzione decisa, dando atto della richiesta di correzione o integrazione e precisando che il lodo integrato o corretto sostituisce quello precedentemente emesso.
4. Il lodo integrato o corretto ai sensi del precedente comma 3 viene depositato in Segreteria. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 18 e 19.

#### **Art. 21 – Restituzione e custodia degli atti**

1. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro un mese dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria custodisce il fascicolo d'ufficio fino a due anni dalla conclusione del procedimento.

#### **Art. 22 – Obbligo di rispetto del Regolamento e di riservatezza**

1. Le parti, l'arbitro e l'eventuale consulente tecnico assumono l'obbligo di osservare il presente Regolamento nella sua interezza e senza facoltà di deroga e si impegnano alla riservatezza per quanto riguarda lo svolgimento e l'esito del procedimento.
2. Uguale obbligo di riservatezza grava sulla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e sui suoi organi.
3. La pubblicazione dei lodi ad opera della Camera di Conciliazione e di Arbitrato può avvenire senza necessità di autorizzazione delle parti, ove i nominativi di queste ultime non siano riprodotti.